



Seminari formativi rivolti agli Enti Locali in materia di contabilità e bilancio

La programmazione economico-finanziaria degli enti locali per il 2019-2021:
*Le novità normative, le scadenze e i principali adempimenti volti alla chiusura
dell'esercizio 2018*

Monastir, 23 novembre 2018

Sassari, 30 novembre 2018

Matteo Diana



Il Bilancio 2019/2021

- **Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione**
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE).
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione





Le ultimissime novità dalla legge di bilancio 2019.... Work in progress



- ✓ **Revisione del pareggio di bilancio (CONFERMATO)**
 - risultato di amministrazione e fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ricompresi nel saldo
 - Saldo di finanza pubblica= equilibrio di bilancio di cui all' allegato 10 del Dlgs 118/2011.
 - Abrogazione dell'attuale sistema di regole, adempimenti, patti di solidarietà, premi e sanzioni.
 - Le spese finanziate da mutui?
 -
- ✓ **Adempimenti contabili durante l'anno (CONFERMATO)**
 - Un'unica trasmissione al BDAP
 - Cancellazione dell'adempimento certificazione al bilancio e sul sistema TBEL
 - Eventuali ulteriori certificazioni su dati non presenti sul BDAP
 - Sospensione dei trasferimenti a valere sul FSC in caso di mancata trasmissione al BDAP entro i termini previsti
- ✓ **Aggiornamento del principio contabile sulla Contabilità finanziaria (CONFERMATO)**
 - Modifica comma 3 dell'articolo 183 del TUEL circa le deroghe previste per il lavori pubblici per la costituzione del FPV a seguito di gara formalmente indetta
 - Adeguamento entro il 30 aprile 2019 del principio al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016)
- ✓ **Utilizzo avanzo di amministrazione per gli enti in disavanzo (NON CONFERMATO ALLA CAMERA)**
 - Autorizzazione all'utilizzo dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato sulla base di alcuni parametri ed entro il limiti previsti dalla riforma
- ✓ **Sblocco delle aliquote tributarie (CONFERMATO)**
- ✓ **Rinegoziazione dei mutui (CONFERMATO)**
- ✓ **Fondo investimenti specifico enti locali (300m 2019, 400 2020, 250m dal 2021 al 2025, 500m dal 2026 al 2033) (CONFERMATO)**
- ✓ **Agenzia del Demanio e della Progettazione (CONFERMATO)**
- ✓ **Stralcio dei crediti fino 1000 euro (2000-2010) e conseguente discarico da parte dell'agente della riscossione entro il 31/12/2018 (CONFERMATO)**
- ✓ **Esonero della predisposizione del bilancio consolidato per i comuni sotto i 5.000 ab (CONFERMATO)**



Le ultimissime novità dalla legge di bilancio 2019.... Work in progress



Principali richieste dell'ANCI

- Esercizio provvisorio fino al 28 febbraio (**CONFERMATO**)
- Ripristino trasferimenti nazionali per favorire gli equilibri finanziari di parte corrente (**NON CONFERMATO ALLA CAMERA**)
- Unificazione IMU-TASI (**NON CONFERMATO ALLA CAMERA**)
- Fondo tasi (**NON CONFERMATO ALLA CAMERA**)
- Accantonamento minimo FCDE e determinazione a rendiconto (coerenza tra accantonamento a Bilancio e Rendiconto) (**NON CONFERMATO ALLA CAMERA**)
- Facoltà di effettuare un nuovo riaccertamento straordinario (**NON CONFERMATO ALLA CAMERA**)
- Esonero della tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i comuni sotto i 5.000 ab (**NON CONFERMATO ALLA CAMERA**)
- Esonero dalla predisposizione del DUP per i comuni sotto i 5.000 ab (**NON CONFERMATO ALLA CAMERA**)
- Indennizzi per estinzione anticipata dei mutui (**NON CONFERMATO ALLA CAMERA**)
- Definizione agevolata anche per le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali oggetto di ingiunzione di pagamento
- Introduzione di misure volte ad attutire l'impatto derivante dallo stralcio dei crediti inferiori a 1.000 euro sui bilancio e avanzi di amministrazione degli enti locali (**NON CONFERMATO ALLA CAMERA**)
- Flessibilità nell'attuazione del punto 5.4 (alimentazione FPV per investimenti) – estensione al 2019 del comma 787 della legge di bilancio 2018 (**NON CONFERMATO ALLA CAMERA**)
- Assegnazione fondo straordinario funzioni fondamentali delle città metropolitane (100 milioni) (**NON CONFERMATO ALLA CAMERA**)
- Estensione al biennio 2019-20 possibilità per i Comuni di adottare le deroghe ai coefficienti del DPR 158/1999. (**NON CONFERMATO ALLA CAMERA**)



Principali novità dalla legge di assestamento 2018 e prime indicazioni legge di stabilità regionale 2019



Assestamento

- ✓ **Art. 5 comma 1** - iscrizione di residui perenti in conto capitale e copertura con contrazione di apposito mutuo (euro 263.780.552,09)
- ✓ **Art. 5 comma 2** - sofferenze finanziarie degli enti locali causate dall'impatto sui propri bilanci di sentenze, arbitrati o di transazioni relativi ad avvenuti investimenti ed espropriazioni, i cui oneri non sono sostenibili con le ordinarie disponibilità finanziarie dell'ente locale stesso. (5mil.)
- ✓ **Art. 5 comma 3** – contributi agli enti locali per le spese assunte dagli enti locali a proprio carico per il funzionamento ed erogazione del Servizio Giustizia degli Uffici dei Giudice di Pace con sede nel territorio regionale
- ✓ **Art. 5 comma 4** - La norma consente un incremento del finanziamento già esistente per l'ampliamento e la costruzione dei cimiteri
- ✓ **Art. 5 comma 6** – Le economie derivanti da contributi erogati agli enti locali a valere sui POR FESR E FSE 2007/2013 rimangono in disponibilità agli enti locali
- ✓ **Art. 5 comma 8** - Al fine di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio delle Province della Regione è autorizzata per l'anno 2018, la spesa di euro 5.000.000
- ✓ **Art. 5 comma 27** - concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate

Legge di stabilità regionale

- ✓ Prosecuzione programma lavoras
- ✓ Aumento delle risorse per le politiche sociali e leggi di settore
- ✓ Conferma pieno finanziamento del Fondo unico regionale
- ✓ Costituzione o un fondo per i comuni in sofferenza finanziare a seguito di sentenze, arbitrati o di transazioni relativi a qualunque tipologia di spesa
- ✓ Aumento fondo per le provincie
- ✓ Cofinanziamento delle reti cittadine per il metano
- ✓ Conferma dellla programmazione territoriale
- ✓ Interventi in materia ambientale ed efficientamento energetico
- ✓ Fondo in disponibilità del consiglio per politiche per la famiglia e il contrasto alla denatalità



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- **La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+**
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE).
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- **La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa**
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE).
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- **Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.**

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa



- Le previsioni di competenza finanziaria rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.
- **La previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio.**
- Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che **sulla base della legislazione vigente** daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione
- È esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale

CDR	Codice bilancio	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Ass. 2018	Acc. 2018	Disp. 2018	Ass. 2019	Acc. 2019	Disp. 2019	Ass. 2020	Acc. 2020	Disp. 2020	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
31	1.01.01.06.001	1	5	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)	384.000,00	161.744,21	222.255,79	384.000,00	-	384.000,00	384.000,00	-	384.000,00			
31	1.01.01.06.000	1	5	3	I.C.I.- I.M.U.- DIFFERENZA ANNO 2015E PRECEDENTI	17.497,96	17.497,96	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00			
									-	-	-	-	-	-			

CDR	Codice bilancio	Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Ass. 2018	Imp 2018	Disp. 2018	Ass. 2019	Imp 2019	Disp. 2019	Ass. 2019	Imp 2019	Disp. 2019	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
31	01.01.1.03.01.02.000	01	01.01	1	1105	2	RAPPRESENTANZA - (ACQUISTO DI BENI)	659,12	659,12	-	659,12	-	659,12	659,12	-	659,12			
1	01.03.1.03.02.01.000	01	01.03	1	1106	14	TRATTAMENTO ECONOMICO (ORGANO DI REVISIONE)	8.152,00	8.084,79	67,21	8.152,00	8.084,79	67,21	8.152,00	8.084,79	67,21			



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- **La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato**
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE).
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- **Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.**

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



La programmazione delle opere pubbliche e dei Servizi e Forniture



Contenuti	Struttura	Tempi di approvazione
<p>Programm a triennale dei lavori pubblici</p> <ul style="list-style-type: none"> Lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica Sono inclusi nell'elenco annuali dei lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> previsione in bilancio della copertura finanziaria; previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma; rispetto dei livelli di progettazione minimi progetto di fattibilità tecnica ed economica ; conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. 	<ul style="list-style-type: none"> Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; Scheda B: elenco delle opere pubbliche incomplete; Scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta; Scheda D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; Scheda E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; Scheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione dello schema in giunta e pubblicazione nei giorni successivi per un minimo di 30 giorni entro i quali devono arrivare le osservazioni; Approvazione in consiglio entro 60 giorni dalla pubblicazione
<p>Programm a biennale acquisti beni e servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. 	<ul style="list-style-type: none"> Scheda A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; Scheda B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, ripor- tandone il relativo CUP, ove previsto; Scheda C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 7. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione dello schema in giunta e pubblicazione nei giorni successivi per un minimo di 30 giorni entro i quali devono arrivare le osservazioni; Approvazione in consiglio entro 60 giorni dalla pubblicazione



La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato



La copertura finanziaria delle spese di investimento, **comprese quelle** che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - **fin dal momento dell'attivazione del primo impegno** - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento.

La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da:

Esercizio corrente	Esercizi successivi
accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6	accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6
saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa	quota consolidata del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente
	quota del margine corrente costituita da 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni
	quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente



La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato



PRINCIPIO
FONDAMENTALE
CONTABILITÀ PUBBLICA



la **copertura finanziaria di ogni spesa** deve essere assicurata costantemente sia con riferimento alla gestione annuale che pluriennale

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili **quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.**



FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO



La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato



- risulta **immediatamente utilizzabile**, a seguito dell'**accertamento** delle entrate che lo finanziano;
- è **possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso** (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), **e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi** (la cui copertura è effettuata dal fondo)
- assicura la gestione **dell'Ente** secondo una logica di **programmazione finanziaria**;
- evidenzia il **rapporto tra debito e realizzazione delle spese di investimento** finanziate dal medesimo, tenendo sotto controllo l'**onerosità** del debito;
- permette il controllo dei tempi e dei costi della realizzazione **dell'opera pubblica**.



La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato



Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione):

- a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui **all'articolo 3**, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "**Codice dei contratti pubblici**", esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per **l'intero** quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. In altre parole **l'impegno** delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale;
- b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi **dell'articolo 53**, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico **dell'opera** (ancorchè non impegnate).



La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato



Nella **seduta dell'11 luglio la Commissione Arconet** ha licenziato le modifiche proposte al principio della competenza finanziaria potenziata riguardanti la parte relativa al coordinamento con la normativa sugli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016.

Tali modifiche per quanto condivise non risultano ancora approvate con decreto a causa della necessità di un intervento normativo di modifica dell'art. 183 del TUEL.

Principali modifiche:

- **Criteri di imputazione e registrazione delle spese per la progettazione nel caso dell'assenza del livello minimo di progettazione** (opere non ricomprese nel programma annuale delle opere pubbliche e capitolo dell'opera non presente);
- Modalità di contabilizzazione delle spese di progettazione effettuate dal personale interno;
- **Criteri di contabilizzazione nel caso di ricorso da parte dell'ente alle centrali di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;**
- Costituzione del fondo pluriennale vincolato anche per il finanziamento delle spese relative al livello minimo di progettazione esterna (solo in caso di importo superiore alla soglia di 40.000 euro) anche in assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata (gara formalmente indetta secondo le modalità previste dal codice);
- Costituzione del fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di opere pubbliche in presenza delle seguenti condizioni:
 - **Attivazione anche parziale di, almeno una delle seguenti spese inserite nel quadro economico dell'opera: acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, bonifica aree, abbattimento delle strutture preesistenti, viabilità riguardante l'accesso al cantiere, allacciamento ai pubblici servizi e analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;**
 - devono essere state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. L'affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo devono concludersi entro l'esercizio successivo.
 - nell'esercizio in cui è stato validato il progetto, aver bandito la gara concernente il livello di progettazione successivo o l'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico oggetto di progettazione



In sede di programmazione dell'attività riguardante l'anno 2019 e successivi il Comune decide di realizzare un nuovo asse viario del costo complessivo di 10.000 e di finanziarlo con un contributo pari al 100% dell'opera da parte della Regione che comporta l'erogazione del finanziamento in tre annualità 2019-2020-2021. In particolare la prima trince pari al 50% verrà erogata una volta bandita la gara per i lavori mentre la seconda al raggiungimento del 50% dei lavori pari a 2.500 e l'ultima a conclusione dell'opera pari a 2.500.

Al riguardo, il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede che:

- la costruzione dell'opera richiederà 2 anni di lavori, successivi a quello di riferimento del primo esercizio del bilancio di previsione in corso di elaborazione (2019);
- l'anno 2019 sarà dedicato alla progettazione definitiva della spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 1.000;
- la spesa per la costruzione della strada, in ciascuno dei 2 anni successivi al 2019, sarà pari a 4.500.



La Programmazione delle opere pubbliche

Esercitazione 1 - Programmazione delle risorse



Sulla base di un crono programma delle attività dettagliato, si definiscano nel bilancio di previsione riguardante il triennio 2019, 2020 e 2021, gli stanziamenti in entrata e in spesa.

ENTRATE				USCITE			
Descrizione	2019	2020	2021	Descrizione	2019	2020	2021
Contributo da Regione				Realizzazione opera pubblica			
FPV entrata				FPV spesa			
Totale				Totale			



La Programmazione delle opere pubbliche

Esercitazione 1 – Programmazione delle risorse



ENTRATE				USCITE			
Descrizione	2019	2020	2021	Descrizione	2019	2020	2021
Contributo da Regione	5.000	2.500	2.500	Realizzazione opera pubblica	1.000	4.500	4.500
FPV entrata		4.000	2.000	FPV spesa	4.000	2.000	
Totale	5.000	6.500	4.500	Totale	5.000	6.500	4.500

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio 2019, 2020 e 2021 il Comune stanZIA:

nell'esercizio 2019:

- un'entrata di 5.000 tra le entrate in conto capitale, nella Tipologia 200: Contributi agli investimenti;
- una spesa di 5.000 nella missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" di cui 4.000 nel "Fondo pluriennale vincolato in c/capitale";

nell'esercizio 2020

- un'entrata di 2.500 tra le entrate in conto capitale, nella Tipologia 200: Contributi agli investimenti;
- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 4.000;
- una spesa di 6.500 nella missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" di cui 2.000 nel "Fondo pluriennale vincolato";

nell'esercizio 2021:

- un'entrata di 2.500 tra le entrate in conto capitale, nella Tipologia 200: Contributi agli investimenti;
- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 2.000;
- una spesa di 4.500 nella missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali".



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- **La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)**
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- **Gli altri accantonamenti per passività potenziali**
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")
- L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



Gli Accantonamenti per FCDE e passività potenziali



Gli accantonamenti previsti nel bilancio di previsione rispondono alla necessità di garantire il rispetto del principio generale della prudenza.

Su tali stanziamenti non è possibile effettuare alcun impegno e il loro utilizzo è vincolato al manifestarsi delle previsioni per cui sono stati costituiti.

A fine anno tali stanziamenti confluiscono nell'avanzo di amministrazione nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Esempi di accantonamenti:

- ✓ Fondo crediti di dubbia esigibilità
- ✓ Fondo per passività potenziali
- ✓ Fondo rinnovi contrattuali
- ✓ Fondo per indennità di fine mandato del sindaco
- ✓ Altri fondi rischi




Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

↳ Entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate interamente e deve essere effettuato un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità

Deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:



“Accantonamento
al crediti di dubbia
esigibilità” in sede
preventiva

Avviene in
base

- Dimensione stanziamenti entrate
- Natura delle entrate
- Andamento delle riscossioni negli ultimi
- 5 esercizi (**media** incassi e accertamenti
per ogni tipologia di entrata)

MEDIA:

a) Media aritmetica

- Media fra totale incassato e totale accertato;
- Media dei singoli rapporti annui;

a) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

b) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.



ARCONET

Un ente che rispetta il d.lgs. n. 118 del 2011 dall'esercizio 2015 che, per determinare l'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione 2018, intende utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, con riferimento alla formula indicata nel punto 2) dell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria determina il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente:



per gli anni dal 2013 al 2014

- $(\text{incassi di competenza es. } X + \text{incassi c/residui } X) : \text{accertamenti esercizio } X$

per gli anni 2015 e 2017

- $(\text{incassi di competenza es. } X + \text{incassi esercizio } X+1 \text{ in c/residui } X) : \text{accertamenti esercizio } X$

per maggior chiarezza:

- per l'anno 2013 e 2014

$(\text{incassi di competenza es. } 2013 + \text{incassi c/residui } 2013) : \text{accertamenti esercizio } 2013$

- per l'anno 2015 successivi

$(\text{incassi di competenza es. } 2015 + \text{incassi esercizio } 2016 \text{ in c/residui } 2015) : \text{accertamenti esercizio } 2015$

Comma 882 della legge di stabilità 2018

Percentuali di accantonamento del FCDE nel bilancio

2019: 85%

2020: 95%

2021: 100%

Quali impatti sul bilancio di previsione?



Adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità



Fase Assestamento:

Δ dello stanziamento di bilancio
riguardante l'accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità



- almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio
- Applicazione della percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione **all'importo** maggiore tra lo stanziamento e l'**accertamento** rilevato alla data in cui si procede **all'adeguamento**.

	Stanziamento	Accertato	Incassato	FCDE	% fondo
BP	1000			450	45%
Assest.	1000	1200	500	540	45%



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- **Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa**
- Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")
- L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa



ESTRATTO

Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE								
ENTRATE								
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI ANNO....	PREVISIONI DELL'ANNO N+1	PREVISIONI DELL'ANNO N+2	
TITOLO 1:		<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
				Previsioni di competenza				
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00			
				Previsioni Cassa				
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00			



Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa




ESTRATTO

Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE							
SPESE							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾			
					PREVISIONI ANNO....	PREVISIONI DELL'ANNO N+1	PREVISIONI DELL'ANNO N+2
					0,00	0,00	0,00
			<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾</i>				
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>			Previsioni di competenza		
0101	Programma Titolo 1	01 Organi istituzionali Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	

Previsioni Cassa





Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



Le principali novità in tema di rispetto del saldo di finanza pubblica



- **L'attuale** sistema verrà sostituito dal modello di verifica degli equilibri previsto dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
- Entrano nel calcolo del saldo, senza limiti temporali, **l'avanzo** di amministrazione e il FPV in entrata e spesa
- Vengono aboliti i sistemi di sanzione e premialità previsti dalla normativa attuale
- Viene superato il sistema della concessione di spazi finanziari (patti di solidarietà) ma rimane in vigore per quanto concerne il recupero degli spazi concessi a valere sui patti orizzontali negli anni precedenti



Le principali novità in tema di rispetto del saldo di finanza pubblica



ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (*)	COMPETENZA ANNO n+1 (*)	COMPETENZA ANNO n+2 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	0,00	0,00	0,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	0,00	0,00	0,00
1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=1+2-3-4)	(-)	0,00	0,00	0,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾		0,00	0,00	0,00



Le principali novità in tema di rispetto del saldo di finanza pubblica



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾			0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00



Le principali novità in tema di rispetto del saldo di finanza pubblica



P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		35	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione



Risultato di amministrazione presunto

Art. 186 comma 1-bis TUEL

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze **presuntive della gestione dell'esercizio** precedente a quello cui si riferisce il bilancio di **previsione e consente l'elaborazione di previsioni** coerenti con tali risultati.

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare **l'esistenza di un eventuale disavanzo e di** provvedere alla relativa copertura.

Risultato di amministrazione presunto

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1	(+)
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1	(+)
Entrate già accertate nell'esercizio N-1	(+)
Uscite già impegnate nell'esercizio N-1	(-)
Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	(-)
Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	(+)
Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio N-1	(+)
Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N	=
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	+
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	-
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	-
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio N-1	+
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	+
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1	-
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/ 12 N-1 (A)	=



L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione



TUEL ART. 187 comma 3

- Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.

ALLEGATO 4/2 Principio della competenza finanziaria potenziata

- entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.
- Se la quota vincolata del risultato di amministrazione è inferiore a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio
- In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria



- Nel corso **dell'esercizio** provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti **nell'ultimo** bilancio di previsione, definitivamente approvato per **l'esercizio** cui si riferisce la gestione o **l'esercizio** provvisorio.
- La **gestione in dodicesimi dell'esercizio** provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione **all'esercizio** provvisorio e **dell'importo** del fondo pluriennale vincolato.
- **Gli impegni assunti negli esercizi precedenti non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi** e comprendono gli impegni reimputati alla competenza **dell'esercizio** in gestione.
- Nel corso **dell'esercizio** provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le **partite di giro**, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Nel corso **dell'esercizio** provvisorio:

- sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
- sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti



L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria



Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.

(Previo parere dell'organo di revisione contabile sulla base di un preconsuntivo approvato dalla giunta)

Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo del fondo di riserva solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

- per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative **all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati**, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli.



L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria



Missione 1 - Programma 1.1	Titolo I
Previsione di competenza 2019	1.000
Di cui già impegnato	100
Di cui FPV	100
Somme disponibili in esercizio provvisorio	?



L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria



La gestione provvisoria è limitata a:

- assolvimento delle obbligazioni già assunte
- delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi
- di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge
- pagamento delle spese di personale
- spese relative al finanziamento della sanità per le regioni
- residui passivi
- rate di mutuo
- canoni, imposte e tasse
- sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- **Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»**
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- **Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.**

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»



Il principio della competenza finanziaria cd. “potenziata”



Criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni)

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili **quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.**

- Momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.
- La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'**adempimento**.



Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»



ACCERTAMENTO

- Fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza

IMPEGNO

- Fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una **obbligazione giuridicamente perfezionata** e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio le entrate e le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio la relativa obbligazione giuridica.



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità



Accertamento	Riscossione
<p>L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ la ragione del credito;✓ il titolo giuridico che supporta il credito;✓ l'individuazione del soggetto debitore;✓ l'ammontare del credito;✓ la relativa scadenza. <p>L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.</p>	<p>Rappresenta il materiale incasso della somma accertata da parte del Tesoriere o di altri agenti eventualmente incaricati a riscuotere quanto dovuto all'Ente.</p> <p>In questa fase si verifica una "variazione monetaria positiva" e le somme riscosse sono disponibili presso tali agenti.</p> <p>La riscossione avviene per mezzo dell'Ordinativo d'incasso, i cui elementi costitutivi sono:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Individuazione del soggetto debitore;✓ Ammontare della somma da riscuotere;✓ Causale;✓ Indicazione di eventuali vincoli di destinazione delle somme;✓ Indicazione del capitolo di bilancio;✓ Codifica e numero progressivo;✓ Esercizio finanziario e data di emissione. <p>Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi d'incasso da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso, attribuendoli all'esercizio in cui l'incasso è stato effettuato (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio).</p>



Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità



Entrate tributarie

Le entrate riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

Ruoli ordinari, avvisi di accertamento e liquidazione e le liste di carico sono accertate e imputate all'esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

Le entrate riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo.

Addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento (ad esempio, nel 2018 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2016 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2016 e in c/residui nel 2017).

L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate

Sono accertate per cassa le **entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa**, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade

Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa.

Sono accertate per cassa la **tassa automobilistica, l'imposta provinciale di trascrizione, la tassa relativa al rilascio delle licenze per la caccia e la pesca, il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica e l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile** derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.



Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità



Coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche.

Con riferimento ai trasferimenti ed ai contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria (Es. Stato), l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante

Trasferimenti correnti

In caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da **un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziata**, l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La delibera con cui un ente decide di erogare contributi "a rendicontazione" a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un'obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa.

Nel caso di trasferimenti erogati "a rendicontazione" da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti, comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spesa corrente (nel rispetto dei regolamenti comunitari). Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i Trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti



Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità



Entrate extratributarie

Le entrate derivanti dalla **gestione dei servizi pubblici** sono accertate sulla base dell'idonea documentazione che predispone l'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui servizio è reso all'utenza.

Le entrate derivanti dalla **gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni**, sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile.

Sono accertati per cassa anche le **sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi** riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento.

L'entrata derivante dalla **concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali** è accertata a seguito dell'emanazione dell'atto amministrativo, con imputazione contabile all'esercizio previsto nell'atto amministrativo per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

L'accertamento delle sanzioni al Codice della strada avviene alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile.

Per le sanzioni non riscosse, che **diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni**, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata).

E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;
In caso di pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.

Le entrate derivanti da **interessi attivi** sono accertate imputandole all'esercizio in l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile.

L'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.



Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità



Coincide con i termini di pagamento previsti nel permesso di costruire, mentre la registrazione contabile dell'operazione è effettuata al momento del rilascio del permesso. La prima (oneri di urbanizzazione) è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda (costo di costruzione) è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

Le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell'art. 16 del DPR. 380/2001, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere.

Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale, a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto.

Nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento dell'aggiudicazione definitiva della gara). In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

Per le altre cessioni di beni, l'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà. In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

L'accertamento è registrato anticipatamente nel caso in cui l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge. Nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento differito, è consentito l'accertamento delle entrate con imputazione nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell'anno successivo.

La cessione di diritti di superficie prevede la riscossione di un canone che, in genere, è incassato anticipatamente. L'obbligazione attiva sorge con il rogito, ed è in tale momento che l'entrata deve essere accertata, con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

Entrate in conto capitale



Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità



Un'entrata derivante **dall'assunzione di prestiti** è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento).

Il leasing finanziario e le operazioni assimilate, sono registrate con le medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito, secondo il cd. metodo finanziario al fine di rilevare sostanzialmente che l'ente si sta indebitando per acquisire un bene.

Le altre entrate

Nel caso di finanziamenti attivati con "aperture di credito", che si consolidano in mutui passivi a seguito dell'effettiva necessità di liquidità, costituite in relazione ad esigenze di programmazione e di successiva realizzazione di investimenti, l'accertamento viene disposto, dal responsabile del contratto di prestito, sulla base degli effettivi utilizzi dell'apertura di credito (erogato).

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio


- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- **Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese**
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- **Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.**

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese



Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.



Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.



Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese



Impegno	Liquidazione
<p>L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.</p> <p>Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ la ragione del debito;✓ l'indicazione della somma da pagare;✓ il soggetto creditore;✓ la scadenza dell'obbligazione;✓ la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. <p>L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.</p>	<p>La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.</p> <p>In questa fase si determinano:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ la somma certa e liquida da pagare;✓ la causa legale della spesa;✓ la persona, fisica o giuridica, del creditore. <p>A tale scopo è necessaria una verifica tecnica, relativa alla regolarità della fornitura/prestazioni ricevute, ed una verifica contabile, relativa alla precedente registrazione dell'impegno e ad altri aspetti contabili.</p> <p>La liquidazione è registrata contabilmente quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a</p> <p>Per registrazione contabile si intende qualsiasi forma di evidenza contabile che consente di identificare le spese liquidate, distinguendole da quelle non liquidate.</p>



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- **La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)**
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- **Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.**

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)



Le spese correnti

Acquisto di beni e servizi

nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente;

negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la **quota annuale della fornitura di beni e servizi** nel caso di **contratti di affitto, e di somministrazione e altre forniture periodiche ultrannuali**. Ad esempio, al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l'intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa

riguardanti gli **aggi corrisposti sui ruoli**, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a **quello previsto nella convenzione per la riscossione dei tributi applicato all'ammontare delle entrate accertato, al netto dell'eventuale relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**;

nell'esercizio in cui la prestazione è resa per i **gettoni di presenza dei componenti del Consiglio**, anche se le spese sono liquidate e pagate nell'esercizio successivo;

riguardanti le commissioni per **l'alienazione di beni, di titoli e di partecipazioni**, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto dal contratto, nel caso in cui il provento è incassato al netto. La contabilizzazione di tali oneri è effettuata nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio, anche nel caso di assenza di un pagamento effettivo. La copertura delle commissioni per l'alienazione di beni immobili o di titoli e partecipazioni può essere costituita dalle entrate correlate.

gli impegni derivanti dal **conferimento di incarico a legali esterni**, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di **rendiconto**, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione mediante FPV all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale.



La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)



L'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo.

Le spese correnti *Trasferimenti correnti*

Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'amministrazione pubblica ricevente rileverà l'accertamento di entrata riferito al trasferimento corrente e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento correlate al trasferimento o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi;

Nel caso di **contributi in conto interessi o contributi correnti di carattere pluriennale** ricorrente negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuati sulla base del piano di ammortamento del prestito. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento



La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)



La contabilità finanziaria rileva solo, **tra le entrate l'eventuale credito IVA, o l'eventuale debito IVA**, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

per la spesa per **l'utilizzo di beni di terzi (es. locazione)**, l'imputazione dell'impegno si realizza per l'intero onere dell'obbligazione perfezionata, con imputazione negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere.

Le spese correnti

Le altre spese

gli impegni riguardanti gli **interessi passivi** sono imputati al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva.

le spese per **indennità di fine mandato**, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ...". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.



La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)



Le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti. I trasferimenti in conto capitale non costituiscono spese di investimento e, pertanto, non possono essere finanziati attraverso l'assunzione di debiti e dismissioni patrimoniali.

Le **spese di investimento** sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma.

Le spese in c/capitale

Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziato, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa.

Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. E' in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare.



La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)



Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione):

- a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui **all'articolo 3**, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "**Codice dei contratti pubblici**", esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per **l'intero** quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. In altre parole **l'impegno** delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale;
- b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi **dell'articolo 53**, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico **dell'opera** (ancorchè non impegnate).



La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)



- In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
- A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorche' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato,
- mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se **entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione** non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243
- Quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.
- Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.
- E' possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l'ente.



La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
Esercitazione 2 – la gestione nell'esercizio



ENTRATE				USCITE			
Descrizione	2019	2020	2021	Descrizione	2019	2020	2021
Contributo da Regione	5.000	2.500	2.500	Realizzazione opera pubblica	1.000	4.500	4.500
FPV entrata		4.000	2.000	FPV spesa	4.000	2.000	
Totale	5.000	6.500	4.500	Totale	5.000	6.500	4.500



Nel corso della gestione dell'esercizio 2019, il Comune:

- a seguito della firma del contratto di delega con la Regione, accerta e incassa l'entrata di 5.000 nell'apposito stanziamento di entrata del 2019 e accerta l'entrata di 2.500 nel 2020 e nel 2021;
- a seguito della firma del contratto riguardante la progettazione della strada impegna le relative spese di 1.000;
- a seguito della conclusione della procedura di gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione dell'opera impegna 4.500 in ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, sulla base del crono programma dei lavori (che si ipotizza confermi quanto previsto in sede di fattibilità tecnica ed economica).



Nel corso della gestione dell'esercizio 2020 e successivi, l'avanzamento dei lavori ha avuto un andamento differente rispetto a quello previsto nel crono programma.

In particolare l'andamento dei lavori è risultato più lento rispetto a quello programmato, in quanto:

- nel corso dell'anno 2020 la ditta appaltatrice non realizza i lavori per blocco degli stessi a causa del ritrovamento di siti archeologici;
- nel corso del 2021 i lavori riprenderanno e la ditta appaltatrice prevede la realizzazione del 33,34% dei lavori per un ammontare complessivo di 3.000;
- la restante parte dei lavori sarà realizzata nel corso dell'anno 2022 per un importo pari a 6.000.
- Si proceda con l'aggiornamento del crono programma e si effettuino le correlate variazioni di bilancio riguardanti le spese e il fondo pluriennale vincolato. Si provveda, infine, alla re imputazione degli impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del crono programma aggiornato.



La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)

Esercitazione 2 – la gestione nell'esercizio



ENTRATE				USCITE			
Descrizione	2020	2021	2022	Descrizione	2020	2021	2022
Contributo da Regione			5.000	Realizzazione opera pubblica	4.500 0	4.500 3.000	6.000
FPV entrata	4.000	4.500 4.000	1.000	FPV spesa	4.500 4.000	0 1.000	
Totale	4.000	4.500 4.000	6.000	Totale	4.000	4.500 4.000	6.000

Nel corso dell'esercizio 2020 il Comune effettua le seguenti le seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni contabili::

nell'esercizio 2020:

- nel primo esercizio del bilancio di previsione 2020, 2021 e 2022, è necessario ridurre di 500 lo stanziamento di spesa "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa da 4.500 a 4.000).
- Effettuare le seguenti variazioni di esigibilità:
 - Variazione dell'accertamento di entrata del contributo per 2.500 dal 2020 al 2022 e per 2.500 dal 2021 al 2022.
 - Variazione dell'impegno di spesa relativo ai lavori da 4.500 a 0 nel 2020, da 4.500 a 3.000 nel 2021 e da 0 a 6.000 nel 2022

nell'esercizio 2021:

- nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno 2021, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è ridotto di 500 (passa da 4.500 a 4.000). Tra le spese è ridotto 500 lo stanziamento del programma "Viabilità e infrastrutture stradali", che passa da 4.500 a 4.000, ed è aumentato di 1.000 il relativo stanziamento "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa da 0 a 1.000);

nell'esercizio 2022:

- nelle scritture relative all'esercizio 2022 si procede all'impegno di 6.000 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione dell'impianto.



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")
- L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- **La spesa del personale dopo il nuovo CCNL**
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)
- L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio
- I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.
- Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



La contabilizzazione delle spese del personale e degli incentivi per le funzioni tecniche (D.Lgs. 50/2016)



Le spese correnti *Personale*

nell'esercizio di riferimento, **automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi**, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale;

nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Le **spese relative al trattamento accessorio e premiante**, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

la **spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura**, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali.



La contabilizzazione delle spese del personale e degli incentivi per le funzioni tecniche (D.Lgs. 50/2016)



Articolo 113 del Dlgs 50/2016 – incentivi per funzioni tecniche

Costituzione di un fondo pari al 2% **sull'importo** dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per:

- attività di programmazione della spesa,
- per la verifica preventiva dei progetti,
- per la predisposizione delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici,
- per le funzioni di responsabile unico del procedimento,
- per la direzione dei lavori o la direzione **dell'esecuzione**, di collaudo tecnico e amministrativo o verifica di conformità, di collaudo statico.

Restano fuori **dall'applicazione dell'incentivo** del 2% le attività di:

- progettazione
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
- di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
- ulteriori altri incarichi (consulenze specialistiche) se ritenute necessarie a supporto **dell'attività** del Rup e che devono essere conferiti in conformità con le procedure indicate dal Codice.



La contabilizzazione delle spese del personale e degli incentivi per le funzioni tecniche (D.Lgs. 50/2016)



Articolo 113 del Dlgs 50/2016 – incentivi per funzioni tecniche

- Gare affidate prima del 19 aprile 2016
 - ✓ L'assegnazione degli incentivi e la loro liquidazione per la progettazione e per le attività tecnico-amministrative relative a procedure di gara avviate prima del 19 aprile 2016 è disciplinata dall'articolo 92 del d.lgs. 163/2006 (ancora in vigore solo per le tali procedure) e segue le precedenti modalità di contabilizzazione.
- Gara avviate dopo il 19 aprile 2016
 - ✓ Individuazione di criteri di ripartizione del fondo indicato inseriti in appositi regolamenti approvati dall'amministrazione;
 - ✓ Importi comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;
 - ✓ Corresponsione dell'incentivo disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio;
 - ✓ **L'ammontare corrisposto** nel corso dell'anno al singolo dipendente – anche da diverse amministrazioni – non è superiore all'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.



La contabilizzazione delle spese del personale e degli incentivi per le funzioni tecniche (D.Lgs. 50/2016)



Articolo 113 del Dlgs 50/2016 - Modalità di contabilizzazione

- Medesime modalità di contabilizzazione previste dal principio contabile per il trattamento accessorio e premiante (impegno con imputazione in base al cronoprogramma della spesa);
- La liquidazione **dell'incentivo** avviene alla scadenza **dell'anno** di riferimento per le fasi già svolte e negli esercizi successivi per le fasi ancora non completate;
- *Dal 01/01/2018, gli incentivi, essendo erogati su risorse finanziarie individuate ex lege e facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017. (DEL. 6 del 26/04/2018 Sez. AUT.)*
- *Pur permanendo l'esigenza di chiarire le specifiche modalità operative di contabilizzazione, la novella impone che l'impegno di spesa, ove si tratti di opere, vada assunto nel titolo II della spesa, mentre, nel caso di servizi e forniture, deve essere iscritto nel titolo I, ma con qualificazione coerente con quella del tipo di appalti di riferimento. (DEL. 6 del 26/04/2018 Sez. AUT.)*



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)



Lo split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, prevede per gli acquisti di beni e servizi effettuati da PA e società che l'IVA addebitata in fattura debba essere versata direttamente all'Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore.

Chi presta o chi cede beni o servizi soggetti a split payment IVA deve emettere la fattura con le modalità ordinarie e indicare il riferimento all'art.17-ter del DPR 633/1972, fare poi rivalsa dell'Iva che non viene incassata dal fornitore ma versata direttamente dall'ente pubblico.

Il DL 50/2017 prima e il DL 148/2017 poi, hanno esteso l'ambito applicativo dello *split payment* a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione. Il DL 50/17 aveva inoltre esteso tale adempimento anche ai professionisti.

Il decreto dignità, modificando l'articolo 17-ter del Dpr 633/1972, interviene nuovamente sull'ambito applicativo della scissione dei pagamenti stabilendo che le relative disposizioni non si applicano alle prestazioni di servizi (rese alla Pa), i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo.

L'esclusione dallo split payment riguarda i professionisti che operano con le pubbliche amministrazioni e le loro controllate, nonché con le società quotate al Fitse Mib.

A partire dal 14 luglio 2018 (entrata in vigore del D.L. 87/18 ART.), il professionista emette la fattura e sulla stessa non deve più indicare la dizione "scissione dei pagamenti":

- l'ente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta mentre deve versare al professionista l'Iva relativa e, se ammesso, può portarla in detrazione;
- il professionista a fronte dell'emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve liquidare l'imposta e versarla all'erario.
 - Se ente pubblico il versamento avviene al momento dell'incasso previa presenza sul titolo giuridico del dizione "fattura ad Iva differita"
 - Se società partecipata avviene a seguito dell'emissione della fattura entro il 16 del mese successivo



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- **Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.**

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio



- Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio.
- L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.
- **L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.**



ART. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il ((31 luglio)) di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ((a dare)) atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare contestualmente:

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui

La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione.



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.



La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Circolare - Rgs n. 25 del 3/10/2018 - Modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l'anno 2018.

2018

- Nei limiti del proprio saldo di finanza pubblica per le spese correnti
- Senza alcun limite per spese di investimento

2019 e successivi

- Senza alcuni limite per spese correnti e/o capitale



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- **Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.**

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.



Previgente (Circ. RGS. 5 20/02/2018)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)	(=)

Attuale (Circ. RGS. 25 03/10/2018)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)
AA) Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	(+)
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO N=A+AA+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)	(=)



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione

Art. 227 TUEL

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto ((della gestione)), il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico *((e lo stato patrimoniale))*.

Lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il **sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.**

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.





Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- **Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.**

Il Rendiconto della Gestione

- **Il Riaccertamento ordinario dei residui**
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



Finalità

Il riaccertamento ordinario è l'**operazione** propedeutica alla predisposizione del conto del bilancio e consiste nella verifica dei residui attivi e passivi finalizzata alla revisione delle ragioni del mantenimento in bilancio, in tutto od in parte, degli stessi e della loro corretta imputazione.

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è **effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.**

Al solo fine di consentire una corretta **reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente** prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del **parere dell'organo di revisione**, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui.

La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Non è ammesso mantenere in bilancio residui attivi e passivi privi del perfezionamento dell'obbligazione.



Il Riaccertamento ordinario dei residui

- Il riaccertamento ordinario è **l'operazione propedeutica** alla predisposizione del conto del bilancio.
- Consiste nella **verifica dei residui attivi e passivi** finalizzata alla revisione delle ragioni del mantenimento in bilancio, in tutto od in parte, degli stessi e della loro corretta imputazione.
- Trova **specifico evidenza nel rendiconto finanziario**, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione..
- È possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un **riaccertamento parziale dei residui**.
- Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di **obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario**.
- La successiva **delibera della giunta** di riaccertamento dei residui **prende atto** e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Riaccertamento dei residui al fine di eliminare quelli ai quali non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate

Re-iscrizione degli impegni/accertamenti con imputazione all'esercizio del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l'obbligazione diviene esigibile

Costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato

Determinazione del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità

Determinazione del risultato di amministrazione

Costruzione del fascicolo documentale

Ciascun residuo attivo e passivo deve essere corredato da un fascicolo contenente la documentazione giustificativa a supporto che può essere così sintetizzata:

RESIDUI ATTIVI

- Atto di accertamento **dell'entrate**;
- contratto/convenzione o altra documentazione a supporto della ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore;
- documentazione relativa alla scadenza **dell'obbligazione** a riscuotere la somma;
- altra documentazione a supporto per la determinazione **dell'importo**;
- ulteriore documentazione a supporto.

RESIDUI PASSIVI

- Atto di impegno della spesa;
- Documentazione relativa alla procedura ad evidenza pubblica espletata per la selezione del fornitore;
- contratto/convenzione con il soggetto fornitore;
- Ordine di acquisto;
- documentazione comprovante **l'avvenuta** esecuzione della prestazione (SAL, collaudo, ecc.);
- documentazione relativa alla determinazione **dell'importo**;
- altra documentazione a supporto.



Il Riaccertamento ordinario dei residui



Le spese possono essere conservate a residuo passivo 2018 se entro il 31 dicembre 2018:

- è stato emesso il SAL - Lavori
- al 31 dicembre è stata completata la prestazione o consegnata la fornitura – Beni, servizi e forniture

Sono considerate **esigibili**, e quindi liquidabili, le spese impegnate **nell'esercizio** precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso **dell'esercizio** precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura **dell'esercizio** o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata **nell'anno** di riferimento.



Il riaccertamento ordinario dei residui



L'FPV nel riaccertamento ordinario è di norma applicato per la reimputazione della spesa in conto capitale (essenzialmente lavori pubblici) per variazione cronoprogramma (entrate vincolate ed entrate destinate agli investimenti).

La reimputazione tramite l'FPV per le spese correnti riguarda quattro ipotesi:

- Il salario accessorio per la spesa di personale, nel caso in cui sia stata sottoscritta l'intesa annua;
- Le spese per i legali in casi di contenzioso in essere;
- Le spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa;
- Gli impegni di spesa che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile **nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce – Fatto sopravvenuto successivamente al perfezionamento dell'obbligazione**

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate.



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- **Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.**

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- **La parifica degli agenti contabili**
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



Art. 233 Conti degli agenti contabili interni

- Termine per il rilascio del conto: entro il termine di ((30 giorni)) dalla chiusura dell'esercizio finanziario
- Soggetti: economo, consegnatari di beni, Tesoriere e gli altri soggetti che abbiano maneggio di valori, agenti della riscossione (Art. 93, comma 2)
- Contenuti minimi del conto:
 - a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
 - b) la lista per tipologie di beni;
 - c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
 - d) la documentazione giustificativa della gestione;
 - e) i verbali di passaggio di gestione;
 - f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili
 - g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
- **Soggetto controllore: Il responsabile del Servizio Finanziario riscontra, attraverso l'attività di verifica e controllo, la corrispondenza del conto reso dall'agente con le scritture contabile dell'ente.**
- Termine di trasmissione a corte dei conti ai sensi del art. 139 del D.Lgs. 174/2016 (Codice di giustizia contabile): 30 giorni dall'approvazione.



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- **Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.**


Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- **La verifica del rispetto del pareggio finanziario.**
- **La certificazione del saldo conseguito.**
- **Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.**
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione

- Termine ultimo per l'invio il 31 marzo 2019
- È necessaria esatta corrispondenza con i dati contabili del conto di bilancio (Se il riaccertamento avviene prima del 31 marzo 2019 non sono necessarie modifiche)
- Se il riaccertamento avviene dopo il 31 marzo 2019 allora è necessaria una variazione alla certificazione mediante:
 - Aggiornamento prospetto monit al 31/12
 - Trasmissione della nuova certificazione entro e non oltre 30 giugno 2019
- Decorso il termine del 30 giugno 2019 gli enti sono comunque obbligati a trasmettere nuova certificazione nel caso in cui:
 - Nel caso di maggiore differenza tra saldo finale e quello previsto per gli enti che avevano già certificato il mancato conseguimento dell'obiettivo
 - la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo;
 - la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto dell'obiettivo di saldo, evidenzia una minore differenza tra il saldo finanziario conseguito e l'obiettivo di saldo.

Punti di attenzione

- Nel caso di cancellazione di impegni finanziati da FPV deve essere decurtata la quota parte di FPV in entrata che li aveva finanziati
- Nel caso di cancellazione di impegni per spese in conto capitale finanziati da avanzo di amministrazione applicato nel 2018?





Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo



Sanzioni per il mancato rispetto del saldo in misura **uguale o superiore al 3 per cento** delle entrate finali

Riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (città metropolitane e province) o del FSC (comuni) in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento

Nell'esercizio successivo, l'ente non può impegnare spese correnti, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento.

Nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti

Blocco assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i COCOCO e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Nell'esercizio successivo taglio indennità di funzione e gettoni presenza del sindaco e giunta del 30%

Sanzioni per il mancato rispetto del saldo in misura **inferiore al 3 per cento** delle entrate finali

Riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (città metropolitane e province) o del FSC (comuni) in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento

Nell'esercizio successivo, l'ente non può impegnare spese correnti, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente.

Nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti

Blocco assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Nell'esercizio successivo taglio indennità di funzione e gettoni presenza del sindaco e giunta del 10%

Nel caso in cui il mancato rispetto del saldo sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, l'applicazione delle sanzioni avviene nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo al Ministero dell'economia e delle finanze mediante presentazione entro 30 giorni di una nuova certificazione.

Spazi inutilizzati inferiore al 1% e saldo di cassa non negativo



Assegnazione risorse eventualmente trattenute agli enti in sanzione derivanti da riduzione FSR (città metropolitane e province) o FSC (comuni) per investimenti



Nell'esercizio successivo, regioni e città metropolitane possono innalzare il tetto delle spese per rapporti di lavoro flessibile del 10%



Nell'esercizio successivo, i comuni possono innalzare il tetto delle spese per assunzioni a tempo indeterminato al 90% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (nessun beneficio agli enti minori)



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- **Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.**

Il Rendiconto della Gestione

- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione



La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione



Risultato di amministrazione	Risultato di amministrazione presunto
<p>Art. 186 comma 1 TUEL Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.</p> <p>Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.</p> <p>Il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.</p>	<p>Art. 186 comma 1-bis TUEL La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati.</p> <p>La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.</p>



La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione



Risultato di amministrazione	
Fondo cassa al 1° gennaio	(+)
Riscossioni	(+)
Pagamenti	(-)
Saldo di Cassa al 31 dicembre	=
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)
Fondo cassa al 31 dicembre	=
Residui Attivi	(+)
Residui Passivi	(-)
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	(-)
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	(-)
Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A)	=

Risultato di amministrazione presunto	
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1	(+)
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1	(+)
Entrate già accertate nell'esercizio N-1	(+)
Uscite già impegnate nell'esercizio N-1	(-)
Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	(-)
Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	(+)
Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio N-1	(+)
Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N	=
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	+
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	-
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	-
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio N-1	+
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	+
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1	-
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/ 12 N-1 (A)	=



La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione



Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/....	
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)	
Fondoal 31/12/N-1	
Fondoal 31/12/N-1	
Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	



La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione



Il risultato di amministrazione è distinto in fondi vincolati, accantonati, destinati e liberi.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica **destinazione dell'entrata alla spesa**
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione; . La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorchè derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.";
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).



La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione



Costituiscono quota destinata del risultato di amministrazione le entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali ad esempio la spesa sanitaria.

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.



Il Bilancio 2019/2021

- Le principali novità previste dalla NADEF, dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla legge di stabilità regionale 2019/2021 in corso di approvazione
- La classificazione delle voci di bilancio dopo il SIOPE+
- La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
- La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità di copertura degli investimenti e la costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
- La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
- **L'individuazione delle entrate "dubbe" e le modalità di calcolo**
- Gli altri accantonamenti per passività potenziali
- Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
- **Il prospetto di verifica del saldo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio")**
- **L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione e la definizione del risultato presunto di amministrazione**

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria

La gestione dell'esercizio

- Le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali sulla base del principio contabile della competenza finanziaria c.d. «potenziata»
- **Le modalità di accertamento delle entrate e la loro imputazione in base al criterio dell'esigibilità**
- Dalla prenotazione di impegno alla liquidazione delle spese
- La gestione delle spese correnti e delle spese in c/capitale (il cronoprogramma della spesa)
- La spesa del personale dopo il nuovo CCNL
- **Il regolamento degli incentivi tecnici e gli onorari dell'avvocatura.**
- **L'attuale regime dello split payment. L'abolizione per i professionisti dopo il D.L. 87/18 (cd. Decreto Dignità)**
- **L'obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio**
- **I presupposti e i limiti per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato.**
- Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica: Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo.

Il Rendiconto della Gestione


- Il Riaccertamento ordinario dei residui
- La parifica degli agenti contabili
- La verifica del rispetto del pareggio finanziario.
- La certificazione del saldo conseguito.
- Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo.
- **La Quantificazione e suddivisione dell'avanzo di amministrazione**
- **Gli accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione**



REDAZIONE RENDICONTO

In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo svalutazione, facendo riferimento **all'importo** complessivo dei residui attivi, sia di competenza **dell'esercizio** cui si riferisce il rendiconto sia rispetto ai residui attivi degli esercizi precedenti.

A tal fine si provvede a:





Gli Altri accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione *Il fondo contenzioso*



Allegato 4.2 , D.lgs 118/2011 al punto 5, lettera h)

“nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.

In tale situazione **l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie** per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.



Gli Altri accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione *Il fondo passività potenziali*



Come valutare la probabilità che tale obbligazione si manifesti?

Parere CC Campania n. 238/2018

«Il concetto di “passività potenziale”, [...], è una nozione che può certamente ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare dallo IAS 37 e dall’OIC 31 (prima OIC n. 19) che costituiscono l’analogo strumento tecnico previsto dalla contabilità economica».

Obbligazione probabile	Probabilità che l’obbligazione generi un’uscita finanziaria della quale si possa fornire una stima attendibile	> 50%
Obbligazione possibile	Probabilità che l’obbligazione generi un’uscita finanziaria della quale si possa fornire una stima attendibile	≤ 50%
Obbligazione remota	Probabilità che l’obbligazione generi un’uscita finanziaria della quale si possa fornire una stima attendibile	≤ 10%



Gli Altri accantonamenti presenti nel risultato di amministrazione *Il fondo perdite società partecipate*



L'art. 21 del Testo Unico partecipate (d.lgs. 175/2016), prevede che nel caso in cui le società partecipate presentino un risultato di esercizio negativo, le amministrazioni locali partecipanti sono tenute ad accantonare **nell'anno** successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, **in misura proporzionale alla quota di partecipazione**.

Un elemento di particolare interesse si rinviene nel rafforzamento delle previsioni contenute **nell'articolo** 14, comma 4 del Dlgs 175/2016, che stabiliscono il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di erogare finanziamenti o sostenere con garanzie le società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali.



Grazie per l'attenzione

Matteo Diana

e-mail matteo.diana@outlook.com